

FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024

AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI DI CURA

DISABILITÀ GRAVISSIMA, GRAVE E NON AUTOSUFFICIENZA

Ambito Distrettuale Sociale N. 10 Ortonese

PREMESSO CHE:

- ❖ la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- ❖ la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264, con cui, al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze, e il comma 1265 in cui è previsto che gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzo del fondo per le non autosufficienze siano adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
- ❖ con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022, pubblicato sulla GU n. 294 del 17 dicembre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024;
- ❖ con Deliberazione n. 149 del 30/03/2023 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024. Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza e dell’utilizzo del relativo Fondo triennale”;
- ❖ il Piano Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024 che pone in capo agli Ambiti territoriali degli obiettivi specifici da raggiungere nel triennio per sostenere la progressiva attuazione del LEPS di Processo ‘Percorso assistenziale integrato’ che rappresenta il LEPS di processo secondo cui, per ogni persona presa in carico, dovrà attivarsi la UVM svolta dalle équipe sociosanitaria insediata presso i Punti Unici di Accesso (PUA), al fine di individuare i servizi che garantiranno l’assistenza di cui alle suindicate lett. a, b, e c, del comma 162 e del comma 164 della legge 234/21.
- ❖ con Deliberazione n. 790 del 22/11/2023 di integrazione alla già richiamata DGR n. 149/2023 con cui, tra l’altro, è stato stabilito che la quota del FNA 2022-2024 destinata agli interventi e servizi per le persone con non autosufficienza, sono ripartite tra i 24 ADS nella modalità di riparto delle risorse tra gli Ambiti territoriali già in utilizzo per la ripartizione del Fondo Sociale Nazionale e del Fondo Regionale Sociale;
- ❖ la Deliberazione n. 149 del 30/03/2023 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio

2022-2024. Approvazione del Piano regionale per la non autosufficienza e dell'utilizzo del relativo fondo triennale”;

- ❖ la Determinazione regionale n. DPG 023/180 del 19 /11/2025 – Dipartimento Lavoro – sociale - servizio: tutela sociale – famiglia ufficio: Tutela Sociale avente ad oggetto: “*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024. ACCERTAMENTO fondo 3^ annualità (fondo statale 2024) - Ripartizione e impegno della spesa della quota del Fondo FNA 2024 per gli interventi e servizi alle persone con non autosufficienza a favore dei 24 ADS.*”, nel cui allegato è indicato l'importo dovuto all'Ene d'Ambito Ortonese n. 10, pari ad € **533.335,00**;

RICHIAMATA la propria determina dirigenziale con la quale è stato approvato il presente avviso;

RENDE NOTO

che l'Ambito Distrettuale Sociale n. 10 “Ortonese” all'interno del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNNA) - annualità 2022-2024, ha previsto per i residenti nel proprio territorio, l'erogazione dell'assegno di cura in favore dei soggetti in condizione di disabilità gravissima prioritariamente e in condizione di disabilità grave e non autosufficienza, nel rispetto di quanto segue:

ART. 1 ELEMENTI PRIORITARI DI ACCESSO ED EROGAZIONE DEI BENEFICI DEL PRESENTE AVVISO

Il presente avviso definisce le modalità per l'individuazione dei beneficiari di cui agli interventi di assistenza indiretta (assegni di cura) previsti nel Piano Locale Regionale Non Autosufficienza 2022-2024 approvato con DGR 149 del 30.03.2022, assicurando il rispetto dell'articolato che segue e degli elementi di indirizzo preliminari che seguono in elenco:

- a) La possibilità di scelta da parte del richiedente tramite apposito modello di domanda di uno solo dei benefici di assistenza indiretta previsti dal FNA 2022-2024;
- b) l'individuazione dei beneficiari richiedenti l'assistenza indiretta e la determinazione degli importi degli assegni di cura per la disabilità gravissima in via prioritaria e disabilità grave, nel caso di disponibilità delle risorse finanziarie, attraverso i criteri stabiliti dalla Regione Abruzzo nell'Atto di indirizzo del FNA 2022-2024 di cui alla DGR. 94 del 07.02.2024;
- c) gli assegni vengono conferiti in assenza di altri contributi incompatibili con l'assegno di cura (di cui art. 5) e comunque nel caso di interventi complementari tra loro se necessari e funzionali alla realizzazione del PAI;
- d) le condizioni di disabilità gravissima saranno accertate dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) territorialmente competente. Per i casi di disabilità gravissima e/o affetti da SLA e le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer, già valutati dall'U.V.M. non sarà necessaria una ulteriore valutazione da parte dell'U.V.M., purché sia stata effettuata una valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale classificato “molto alto” e l'UVM sia in possesso della certificazione medica necessaria ed attestante l'irreversibilità delle condizioni di disabilità gravissima;
- e) In virtù della continuità assistenziale, nel caso di utenti deceduti all'atto della definizione degli atti di ammissione ai benefici, già presi in carico e sottoposti ad una valutazione multidimensionale e con relativo accordo di fiducia sottoscritto, si procede a riconoscere al nucleo familiare che ne faccia richiesta, il ristoro delle spese sostenute per il mantenimento in famiglia del disabile fino al momento del decesso o del trasferimento;

- f) La previsione della priorità di erogazione del beneficio di assistenza indiretta alla disabilità gravissima e nel caso di risorse finanziarie insufficienti e parità di punteggio, si attribuisce al richiedente con l'ISEE più basso;
- g) La presentazione da parte del richiedente dell'ISEE sociosanitario per la richiesta di assistenza indiretta tramite assegni di cura;

ART. 2 TIPOLOGIA DI INTERVENTI

L'assegno di cura è finalizzato ad assicurare la continuità dell'assistenza alla persona per garantirne la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo, evitando il ricorso ad ogni forma impropria di istituzionalizzazione presso strutture ospedaliere e/o residenziali. I contributi economici per il sostegno alla domiciliarità e all'autonomia personale sono utilizzabili per remunerare il lavoro svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionale di settore o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale. È possibile, anche, l'erogazione di natura economica per il riconoscimento del lavoro di cura del caregiver familiare, laddove quest'ultimo risulti inserito nel Progetto Assistenziale Individualizzato e coinvolto attivamente nei piani di assistenza e sia in grado di svolgere le funzioni di assistenza alla persona non autosufficiente.

In via transitoria, è possibile, anche, l'erogazione di natura economica per il riconoscimento del lavoro di cura del caregiver familiare, solo laddove quest'ultimo risulti inserito nel Progetto Assistenziale Individualizzato e coinvolto attivamente nei piani di assistenza alla persona. Il caregiver deve essere in grado di svolgere le funzioni di assistenza alla persona non autosufficiente.

È necessario in ogni caso formalizzare il ruolo di caregiver attraverso la sottoscrizione di un accordo di fiducia con l'Ambito Sociale n. 10 "Ortonese", nel quale deve essere precisata la natura dell'assistenza, oltre che gli obiettivi da perseguire, l'entità del contributo, gli impegni da parte del familiare e i tempi di monitoraggio/valutazione.

Art. 3 DESTINATARI

Destinatari dell'assegno di cura di cui al presente avviso sono i residenti nei Comuni dell'ADS 10 "Ortonese" che, al momento di presentazione della domanda, versano in condizione di disabilità gravissima comprovata da una delle seguenti condizioni:

- ❖ Le persone (art. 1 comma 168 della Legge 234/21) come individuate all'art. 3 del Decreto Ministeriale 26 settembre 2016: persone con necessità di sostegno intensivo, "si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18 e successive m.e i.;
- ❖ persone definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle condizioni declinate nell'art. 3 del DM 26 settembre 2016 nelle lettere da a) ad i), comprese le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer, come di seguito richiamate:
 - a) *persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) < 10;*
 - b) *persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);*
 - c) *persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla Scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) >= 4;*
 - d) *persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado Ao B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;*

- e) *persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahrmod;*
- f) *persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL, di media fra le frequenze 500,1000,2000 hertz nell'orecchio migliore;*
- g) *persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritto al livello 3 della classificazione del DSM-5;*
- h) *persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con un punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;*
- i) *ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psichiche.*

Art. 4 BENEFICI

La somma complessiva disponibile degli assegni di cura per la disabilità gravissima annualità 2024 destinata ai residenti dell'Ambito Sociale n. 10 "Ortonese" è pari ad € **179.573,89**.

L'ammissione al contributo economico dell'assegno di cura sarà subordinata al possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4 del presente Avviso, nonché alla disponibilità delle relative risorse finanziarie annualità 2024 trasferite all'ECAD n. 10 "Ortonese" dalla Regione Abruzzo.

La quantificazione degli importi mensili degli assegni di cura per la disabilità gravissima avverrà secondo quanto disciplinato dagli "Indirizzi applicativi del Piano Regionale per la Non Autosufficienza 2022-2024" della Regione Abruzzo di cui alla DGR n. 94 del 07/02/2024.

L'entità dell'assegno di cura è condizionata ai tre parametri di seguito indicati e secondo le modalità di cui al successivo art. 6:

- a) "livello di intensità assistenziale" del richiedente, che viene valutato dalla UVM territorialmente competente, tramite l'utilizzo di scale di misurazione e valutazione validate e condivise a livello socio-sanitario;
- b) sostegno quotidiano dei servizi di supporto di cui già si usufruisce (SAD, trasporto, HCP, ecc...);
- c) situazione reddituale su base ISEE socio sanitaria o minorenni nei casi previsti.

Gli importi degli assegni di cura verranno determinati dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a seguito di valutazione dei tre parametri suddetti secondo le modalità riportate nel successivo art. 6 (che recepisce gli indirizzi applicativi della DGR. n. 94/2024).

Per l'erogazione di interventi e di servizi è necessario che nel periodo di riferimento l'utente non sia ricoverato presso strutture socio assistenziali e/o sociosanitarie o ospedalizzato per lunga degenza.

L'erogazione dell'assegno di cura si interrompe in caso di ricovero del beneficiario che si protrae per 30 giorni, per riprendere al rientro al proprio domicilio.

In virtù della continuità assistenziale, nel caso di utenti deceduti all'atto della definizione degli atti di ammissione ai benefici, già presi in carico e sottoposti ad una valutazione multidimensionale e con relativo accordo di fiducia sottoscritto, si procede a riconoscere al nucleo familiare che ne faccia richiesta, il ristoro delle spese sostenute per il mantenimento in famiglia del disabile fino al momento del decesso o del trasferimento.

Art. 5 INAMMISSIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi dell'atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale degli interventi rivolti alla non autosufficienza si avvisa che non saranno ammesse le domande di coloro i quali, al momento della presentazione della stessa, non sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, di cui all'art.2.

Gli assegni di cura disabilità gravissima sono incompatibili con il godimento nello stesso periodo temporale dei seguenti contributi:

- ❖ Assegno di Vita indipendente ai sensi L.R. 23/11/2012 n. 57;
- ❖ Contributi regionali a favore dei caregiver che assistono i minori in età pediatrica affetti da malattie rare ai sensi della Legge n. 43/2016.

Nel caso in cui il beneficiario usufruisca anche del Contributo per Prestazione Prevalente del Progetto Inps

A) Presenza del sostegno quotidiano dei servizi di supporto (possibile indicare una sola voce)

Servizi socio-assistenziali compresenti rispetto al beneficio riconosciuto all'utente per la disabilità gravissima, la disabilità grave e la non autosufficienza	Punteggio da attribuire nel PAI
Nessun servizio	4
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Assistenza domiciliare fino a 12 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 300,00 mensili	3,5
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Assistenza domiciliare tra 13 e 18 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 450,00 mensili	3
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Assistenza domiciliare tra 19 e 24 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 600,00 mensili	2,5
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Assistenza domiciliare tra 25 e 30 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 750,00 mensili	2
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Assistenza domiciliare per oltre 30 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza e sostegno al caregiver per un valore di €. 900,00 mensili	1,5
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi; Frequenza al centro diurno o semiresidenziale o attività di laboratorio per 3 gg a settimana, sia in relazione ad interventi e servizi socioassistenziali e socio-sanitari a gestione pubblica diretta e/o indiretta tramite affidamenti e concessioni di servizi titolare di risorse pubbliche	1

Home Care Premium 2025, l'ammontare dell'Assegno di disabilità gravissima dovrà essere comunicato all'Inps, ai fini della decurtazione, dal beneficiario stesso sul sito dell'INPS.

Art. 6 CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Nel caso di risorse insufficienti alla copertura piena delle richieste ammesse, per l'ammissione al beneficio sarà redatta una graduatoria utilizzando criteri di priorità che tengano conto innanzi tutto della valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale e in secondo luogo delle condizioni reddituali (ISEE socio sanitario), che non potrà essere superiore ad Euro 50.000,00 per le persone in condizioni di gravissima disabilità, accresciuto ad Euro 65.000,00 in caso di beneficiari minorenni come da DGR n. 149 del 20/03/2023.

La misura di sostegno è graduata in funzione dell'ISEE Socio-Sanitario, della compromissione funzionale, del livello di bisogno assistenziale e della compresenza di altri servizi/prestazioni socioassistenziali già attivi secondo i seguenti criteri:

B) Criteri reddituali su base ISEE sociosanitaria o minorenni se si opta per tale scelta

ADULTI ISEE Sociosanitario se si opta per tale scelta	MINORI ISEE Minorenni se si opta per tale scelta	PUNTEGGIO PER ISEE/UTENTE ADULTO	PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER ISEE UTENTE/MINORE	PUNTEGGIO TOTALE UTENTE MINORE
Fino ad € 13.000,00		6	2	8
da € 13.000,00 a € 25.000,00		5	2	7
da € 25.000,01 a € 35.000,00		4	2	6
da € 35.000,01 a € 45.000,00		3	1	4
da € 45.000,01 a € 55.000,00		2	1	3
da € 55.000,01 a € 65.000,00		1	1	2
Oltre 65.000,00		0	0	0

c) scala per la misurazione della Non autosufficienza "mNA" (riferimento PNA 2019-2021)

Ambito	Peso	Coefficienti per tipologia di assistenza						Punteggi possibili
Cura della persona e trasferimenti	5	Nessuna o lieve necessità	ausili		Supporto fisico complementare		Supporto fisico sostitutivo	0/5/10/15
		0	1		2		3	
Mobilità domestica	4	Nessuna o lieve necessità	ausili		Supporto fisico complementare	Supporto fisico sostitutivo	Vigilanza e/o supervisione non continuativa	0/4/8/12
		0	1	2	3		2 3	
Gestione del comportamento	4	Nessuna o lieve necessità	ausili		Vigilanza e/o supervisione non continuativa		Vigilanza e/o supervisione continuativa non H24	0/4/8/12
		0	1		2		3	
Compiti domestici	2	Nessuna o lieve necessità	ausili		Supporto fisico complementare		Supporto fisico sostitutivo	0/2/4/6
		0	1		2		3	
Mobilità per attività extradomestiche	2	Nessuna o lieve necessità	ausili		Supporto fisico complementare		Supporto fisico sostitutivo	0/2/4/6
		0	1		2		3	

D) Punteggio e determinazione degli importi mensili della sommatoria criteri (a+b+c) per la disabilità gravissima

GRADUAZIONE DEL CONTRIBUTO SULLA BASE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA MENSILE PER LA DISABILITA' GRAVISSIMA
Punteggio da 9 a 11	€ 400,00
Punteggio da 12 a 15	€ 500,00
Punteggio da 16 a 18	€ 600,00
Punteggio da 19 a 25	€ 650,00
Punteggio da 26 a 30	€ 700,00
Punteggio da 31 a 35	€ 750,00
Punteggio da 36 a 40	€ 800,00
Punteggio da 41 a 45	€ 850,00
Punteggio da 46 a 50	€ 900,00
Punteggio da 51 a 55	€ 950,00
Punteggio da 56 a 63	€ 1.000,00

E) Punteggio e determinazione degli importi mensili della sommatoria criteri (a+b+c) per la disabilità grave e non autosufficienza

GRADUAZIONE DEL CONTRIBUTO SULLA BASE DEI PUNTEGGI	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA MENSILE PER LA DISABILITA' GRAVE
ATTRIBUTI	
Punteggio da 10 a 20	€ 100.00
Punteggio da 21 a 30	€ 150.00
Punteggio da 31 a 40	€ 200.00
Punteggio da 41 a 50	€ 300.00
Punteggio da 51 a oltre	€ 350.00

Art. 7 DECORRENZA DEI BENEFICI

I benefici decorrono dalla data di definizione del PAI, per l'erogazione del beneficio è necessario che nel periodo di riferimento l'utente non sia ricoverato presso strutture socioassistenziali e/o sociosanitarie o ospedalizzato per lunga degenza.

L'erogazione dell'assegno di cura può interrompersi in caso di ricovero del beneficiario che si protrae oltre 30 giorni, per riprendere al rientro nella casa familiare.

Art. 8 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente Avviso e lo schema di domanda sono reperibili sui siti istituzionali dei Comuni di Ortona, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Giuliano Teatino, Poggiofiorito e Tollo e presso le sedi del Segretariato Sociale dei suddetti Comuni.

La domanda dovrà essere debitamente compilata sullo schema di domanda allegato, completa della documentazione prevista, e dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 23.59 del 20.06.2026 nelle seguenti modalità:

- ❖ consegna a mano in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo del Comune di Ortona - Via Cavour – 66026 Ortona (CH) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30, apponendo sulla busta la dicitura “Avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari degli assegni di cura disabilità gravissima, grave e non autosufficienza – Fondo 2024”. Farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'Ufficio Protocollo;
- ❖ invio tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ortona.ch.it.

Per questa tipologia di presentazione ciascun documento dovrà essere inviato in formato pdf.

All'oggetto, oltre alle indicazioni del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la dicitura “**Avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari degli assegni di cura disabilità gravissima, grave e non autosufficienza – Fondo 2024**” che andrà riportata nell'oggetto della PEC nel caso di invio della domanda tramite posta certificata.

- ❖ Tramite il sito dell'Ente nella sezione Servizi e all'indirizzo: <https://www.comune.ortona.ch.it/it/servizi/page/avviso-pubblico-per-l-individuazione-dei-beneficiari-degli-assegni-di-cura-disabilita-gravissima-grave-e-non-autosufficienza>

Alla domanda, regolarmente sottoscritta, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE socio-sanitario in caso di beneficiari adulti ai sensi dell'art. 6 DPCM 153/2013 o ISEE minorenni) in corso di validità con un limite ISEE socio sanitario per l'accesso alle prestazioni fino a € 50.000,00 e a € 65.000,00 in caso di beneficiari minori;
2. Certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 e certificazione di invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento (L508/88) in corso di validità, con diagnosi senza omissis;
3. Altre certificazioni attestanti lo stato di non autosufficienza e disabilità gravissima - art. 3 del DM 26 settembre 2016 nelle lettere da a) ad i);

4. Copia di un documento di identità, in corso di validità, del beneficiario;
5. Nel caso di persona con disabilità rappresentata da terzi: copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante/caregiver e del rappresentato;
6. Titolo di soggiorno, se cittadino straniero;
7. Copia IBAN del C/C Bancario e C/C Postale intestato al beneficiario o cointestato.

Art. 9 ISTRUTTORIA ED INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Saranno ammesse le domande pervenute entro il termine previsto nel presente Avviso, recanti i requisiti richiesti. Le istanze pervenute oltre il suddetto termine o prive dei detti requisiti verranno escluse. L'eventuale integrazione documentale dovrà pervenire all'ufficio competente entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione dal beneficio.

La valutazione del grado di compromissione funzionale degli istanti e la predisposizione dei PAI è effettuata dall'UVM competente per territorio.

Fermo restando l'utilizzo degli strumenti già in uso alle UVM di valutazione multidimensionale delle capacità bio-psico-sociale dell'individuo, nonché delle scale di valutazione della condizione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 c.2 del D.M. 26.9.2016, come riportate negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, in una prospettiva di uniformità dei territori, per gli aspetti specifici della valutazione del bisogno assistenziale si prende a riferimento la scala di misurazione della non autosufficienza "mNA" (art. 5 dell'Avviso).

Art. 10 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del GDPR n° 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque acquisiti dal Comune di Ortona quale ECAD dell'ADS n. 10 "Ortonese", nonché la documentazione presentata in relazione all'espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. Il titolare del trattamento dati è il Responsabile della privacy è il Dott. Aldo Giacomo Colantuono.

Art. 11 CONTROLLI E VERIFICHE

L'Ambito Sociale Distrettuale n. 10 "Ortonese" si riserva di effettuare controlli allo scopo di assicurare efficacia e trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie.

L'Ambito Sociale Distrettuale n. 10 "Ortonese" si impegna a tal fine a:

- ❖ mantenere a disposizione degli organi competenti, per almeno tre anni successivi alla chiusura delle azioni, i documenti giustificativi (Cfr. art. 90 del Regolamento CE n.1083/2006 e 1303/2013);
- ❖ rendere disponibili o comunque trasmettere i documenti comprovanti le spese sostenute nonché ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento.

Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa D'Annunzio Mariaeleonora, Funzionario Socio-Assistenziale. Per informazioni rivolgersi all'ufficio Politiche Sociali - Polo Eden in C.so Garibaldi n. 1, n. tel 0859057554/236, e-mail: m.dannunzio@comune.ortona.ch.it.

Art. 13 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 241/90

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 della L. 241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al momento della ricezione delle domande e che gli elementi di cui al comma 2 del predetto articolo sono i seguenti:

Amministrazione competente	Comune di Ortona
Oggetto del Procedimento	Individuazione dei beneficiari di cui agli interventi di assistenza indiretta (assegni di cura) previsti nel

	Piano Locale Regionale Non Autosufficienza 2022-2024 approvato con DGR 149 del 20.03.2022
Ufficio responsabile	Affari Generali e Politiche Sociali
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Mariaeleonora D'Annunzio
Data conclusione del Procedimento	20.06.2026
Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione	Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di scadenza.
Data di presentazione istanza	Dal 22.05.2026 al 20.06.2026
Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti	Politiche Sociali - Polo Eden in C.so Garibaldi n. 1 – 66026 Ortona (CH) e Segretariato Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n.10 Ortonese oltre il PUA nei giorni e nei predetti orari di apertura al pubblico.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

All'atto di compilazione della domanda dovrà essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (U.E.) n. 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27/04/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D. Lgs n. 196/2003 per la parte non abrogata.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria. I dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Comune di Ortona ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni di cui al presente procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti.

Ortona, 08/05/2026

Funzionario Socio-Assistenziale
Dott.ssa D'Annunzio Mariaeleonora